

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MARTEDÌ, 16 GENNAIO 2001

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 3

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II DICEMBRE 2000 - N. 7/2604	[5.1.3]	
Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 12 aprile 1999, n. 6/42446 «Approvazione delle direttive per la valutazione delle domande di piccole derivazioni di acqua ad uso idroelettrico»		2
CIRCOLARE REGIONALE 3 GENNAIO 2001 - N. 1	[5.1.3]	
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Istruzioni per la compilazione della scheda per la valutazione dell'indice di compatibilità economico-ambientale allegata alla d.g.r. 7/2604 dell'11 dicembre 2000 (All. 5)		13

[BUR2001031]

[5.1.3]

D.G.R. II DICEMBRE 2000 - N. 7/2604

Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 12 aprile 1999, n. 6/42446 «Approvazione delle direttive per la valutazione delle domande di piccole derivazioni di acqua ad uso idroelettrico»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. 12 aprile 1999, n. 42446 «Approvazione delle direttive per la valutazione delle domande di piccole derivazioni di acqua ad uso idroelettrico»;

Visto il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che, all'art. 90, delega alle Regioni tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, relativamente al rilascio delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua, ed in particolare attribuisce loro la potestà di emanare norme per stabilire particolari condizioni nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche»;

Visto il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, che attribuisce:

- alle Regioni il compito di approvare il Piano di Tutela delle acque, con valore di Piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'art. 17 della legge 183/1989, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;

- all'Autorità concedente di regolare tutte le derivazioni d'acqua in atto mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici;

- all'Autorità concedente di prevedere anche nei provvedimenti di concessione preferenziale (art. 4, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775) rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici;

Vista la legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 «Norme in materia di impatto ambientale» che prevede, all'art. 6, l'emanazione da parte della Giunta regionale di specifiche direttive per la semplificazione ed unificazione delle procedure e per la disciplina dell'esercizio delle competenze regionali per la valutazione di impatto ambientale;

Atteso che, fino all'approvazione delle predette direttive di attuazione della l.r. 20/99, restano valide le determinazioni (indirizzi in merito all'applicazione del d.P.R. 12 aprile 1996) assunte con le precedenti deliberazioni di Giunta regionale n. 39305 del 2 novembre 1998, n. 39975 del 27 novembre 1998 e n. 41269 del 5 febbraio 1999;

Richiamato l'art. 8 della legge 2 maggio 1990, n. 102 dove, al comma 1, si prescrive che «le concessioni d'acqua per la produzione di energia elettrica dei bacini» dell'Adda-Merale-Lago di Como, Spöl, Reno di Lei, Brembo ed Oglio «e i relativi disciplinari sono adeguati a cura dell'Autorità di Bacino per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 18 maggio 1989, n. 183», in particolare per quanto riguarda la «razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, [...] garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi»;

Considerato che, in attuazione di quanto sopra prescritto, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha emanato la deliberazione 6 agosto 1992, n. 6/92 con cui:

- definisce norme operative e criteri per l'adeguamento delle esistenti concessioni idroelettriche in Valtellina e bacini limitrofi;

- dà mandato al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di procedere alla definizione di programmi provvisori di rilasci idrici dalle derivazioni ed alla esecuzione di un programma di sperimentazione per l'applicazione della norma, sottoscrivendo un apposito protocollo d'intesa con gli enti ed i soggetti interessati, al termine del quale procedere ad una revisione della regola;

- dà indicazione di applicare la stessa norma, valida per l'adeguamento delle concessioni esistenti, anche al rilascio delle nuove concessioni di piccole derivazioni ad uso idroelettrico, estendendo così l'applicazione della regola per il calcolo del deflusso minimo vitale, per uniformità di gestione, a tutte le concessioni idroelettriche, in attesa dell'approvazione del piano di bacino;

Ritenuto pertanto che la previsione di estendere anche alle nuove derivazioni la norma sul minimo deflusso vitale, definita ai sensi della legge 102/90, costituisca un indirizzo per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di utilizzazione delle acque, fatte salve più puntuali valutazioni sul regime delle acque, comprovate da esigenze di protezio-

ne e valorizzazione della risorsa idrica e degli ambiti fluviali, in attuazione delle competenze regionali sulla tutela delle acque già attribuite con il d.P.R. 616/77;

Ritenuto quindi di:

- procedere all'adeguamento delle concessioni idroelettriche esistenti, così come stabilito dall'art. 8, comma 1, della legge 102/90;

- applicare la regola prevista dalla delibera n. 6/92 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po anche alle nuove derivazioni, ai rinnovi ed alle concessioni preferenziali, salvo la definizione di più puntuali criteri per la salvaguardia delle risorse idriche, in particolare all'interno di aree protette o di parchi regionali istituiti o previsti dalla legislazione vigente, sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione;

Visti:

- la d.g.r. 19 aprile 1995, n. 5/67401 con cui la Regione Lombardia ha approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti con il Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria idraulica, Ambientale e del Rilevamento per lo svolgimento della «Ricerca scientifica per la determinazione del deflusso minimo vitale nei territori di cui alla legge 102/90», in esecuzione del programma di sperimentazione previsto dalla deliberazione n. 6/92 dell'Autorità di Bacino del fiume Po;

- il Decreto D.G. Territorio ed Urbanistica n. 18868 del 31 luglio 2000, con il quale si approva la relazione di collaudo della ricerca svolta, sottolineando la validità delle metodologie sperimentate, anche in vista di obiettivi che la Regione potrà formulare in relazione ad altri corsi d'acqua regionali;

Atteso che la Relazione finale della citata ricerca, datata aprile 1999:

- individua le metodologie scientifiche per definire i deflussi minimi da garantire in alveo per la conservazione dell'habitat acquatico;

- individua una procedura speditiva per il calcolo del deflusso minimo ai fini pianificatori;

- dà indicazione - per i corsi d'acqua montani di dimensioni più modeste - di fissare una soglia minima di portata al di sotto della quale non vengano effettuati prelievi;

Considerato che la Regione Lombardia è competente ai sensi del d.P.R. 616/77 e del r.d. 1775/33, così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 258/2000, a disciplinare i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche sulla scorta delle direttive che lo Stato doveva emanare entro il 30 settembre 2000;

Preso atto che lo Stato non ha ancora provveduto all'emanazione di tali direttive;

Considerato necessario, per una migliore protezione e salvaguardia dei piccoli corsi d'acqua, fissare una soglia minima di portata al di sotto della quale non consentire prelievi;

Preso atto che è stata pubblicata, a cura del Servizio Geologico e Riassetto del Territorio della Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale della Regione Lombardia (dicembre 1999) la «Carta delle precipitazioni medie, minime e massime annue del territorio alpino lombardo (registrate nel periodo 1891-1990)», e che tale documento costituisce un riferimento aggiornato per il calcolo delle precipitazioni medie annue;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sovraespresse e delle nuove disposizioni legislative intervenute dopo l'entrata in vigore della d.g.r. 42446/99, di puntualizzare e chiarire alcuni criteri e procedure, integrando e modificando il testo delle «Direttive per la valutazione delle domande di piccole derivazioni di acqua ad uso idroelettrico», secondo il testo allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti:

- 1) di approvare le disposizioni contenute nel documento «Direttive per la valutazione delle domande di piccole derivazioni di acqua a scopo idroelettrico», allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione dell'allegato alla d.g.r. 12 aprile 1999, n. 6/42446;

2) di adottare le predette disposizioni quale normativa di riferimento per l'istruttoria delle domande di concessione di piccole derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, compresi i rinnovi e le concessioni preferenziali;

3) di demandare al Direttore Generale della competente struttura regionale la costituzione del Gruppo di lavoro per l'istruttoria dei progetti soggetti alla procedura di verifica di assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, di cui al punto 5 del documento allegato alla presente deliberazione;

4) di pubblicare la presente deliberazione ed il documento allegato «Direttive per la valutazione delle domande di piccole derivazioni di acqua a scopo idroelettrico» sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO

DIRETTIVE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PICCOLE DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO

INDICE

1. Premessa
 2. Generalità
 - 2.1. Campo di applicazione
 - 2.2. Definizioni
 3. Criteri per la verifica delle risorse idriche disponibili
 - 3.1. Calcolo della precipitazione media annua (P)
 - 3.2. Calcolo del deflusso minimo vitale (DMV)
 - 3.3. Tutela delle risorse idriche
 4. Procedure per la valutazione delle domande
 - 4.1. Ammissibilità delle domande
 - 4.2. Procedure istruttorie
 - 4.2.1. Procedura ordinaria
 - 4.2.2. Procedura di verifica
 - 4.2.3. Procedura di V.I.A. regionale
 5. Gruppo di lavoro
 6. Documentazione progettuale
 7. Disciplinare di concessione
- Allegato 1. Allegato C del d.P.R. 12 aprile 1996 (Studio di Impatto Ambientale)
- Allegato 2. Allegato D del d.P.R. 12 aprile 1996 (Procedura di Verifica)
- Allegato 3. Documentazione progettuale
- Allegato 4. Scheda riassuntiva
- Allegato 5. Scheda per la valutazione dell'indice di compatibilità economico-ambientale

— • —

1. Premessa

Per regolamentare con maggiore attenzione i prelievi idrici dai corsi d'acqua superficiali a scopo idroelettrico, anche nel rispetto dei principi introdotti dalle Leggi n. 36 del 5 gennaio 1994 (1) e n. 37 del 5 gennaio 1994 (2) sull'uso delle acque pubbliche e sulla tutela degli ambiti idrografici, la Regione Lombardia con d.g.r. n. 5/52296 del 5 maggio 1994 (3) aveva approvato il documento «Disposizioni in materia di piccole derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico» per il rilascio delle relative concessioni. In tale documento venivano definiti:

– i criteri e gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse idriche ai fini energetici;

(1) Legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» (G.U. 19 gennaio 1994, n. 14, Suppl. Ord. n. 11).

(2) Legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» G.U. 19 gennaio 1994, n. 14, Suppl. Ord. n. 11).

(3) D.g.r. n. 5/52296 del 5 maggio 1994 «Approvazione documento recante «Disposizioni in materia di piccole derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico» e istituzione, con le relative modalità di svolgimento, di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico.

– la disciplina dell'attività istruttoria degli uffici regionali per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico.

Nelle premesse del documento veniva sottolineato il valore sperimentale e provvisorio della normativa proposta, in considerazione delle modifiche in atto del quadro normativo di riferimento, soprattutto per quanto riguarda il recepimento della direttiva europea in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Successivamente:

– lo Stato ha emanato l'atto di indirizzo e coordinamento concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (d.P.R. 12 aprile 1996 (4)), dando attuazione alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 (5);

– la Regione Lombardia ha emanato la l.r. 3 settembre 1999, n. 20 (6) «Norme in materia di impatto ambientale», ed ha individuato in via transitoria – fino alla piena attuazione della legge regionale stessa – le seguenti strutture regionali competenti in materia, ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 39305 del 2 novembre 1998, n. 39975 del 27 novembre 1998 e n. 41269 del 5 febbraio 1999 (7):

a) la Struttura Valutazione di Impatto Ambientale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica (di seguito «Struttura VIA») per la «procedura di VIA regionale» e per la «procedura di verifica» dei progetti non autorizzati dalla Regione;

a) le singole Unità Organizzative delle competenti Direzioni Generali per la «procedura di verifica», da svolgersi nell'ambito del relativo procedimento autorizzatorio.

Inoltre, per salvaguardare e valorizzare il territorio montano, la Regione Lombardia ha emanato la l.r. 29 gennaio 1998, n. 10 «Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (8)». La legge regionale, all'art. 22, prevedeva la sospensione del «rilascio di nuove concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque per la produzione di energia elettrica superiori a 30 kW, e fino a 3 MW» fino alla «predispensione di uno studio complessivo delle risorse disponibili» (da redigere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge), per valutare l'ammissibilità delle nuove domande di concessione di derivazione d'acqua sulla base della definizione della disponibilità delle risorse idriche lombarde.

In merito alla pianificazione degli usi, con l.r. 20 ottobre 1998, n. 21 (9) la Regione Lombardia, nell'ambito delle attività di attuazione della legge 36/94, ha previsto all'art. 2 l'adozione di un apposito strumento di pianificazione dell'utilizzo della risorsa idrica, con il concorso e la collaborazione di tutte le parti interessate a livello di bacino idrografico e/o di sub-bacino che, in coordinamento con il Piano Regionale di Risa-

(4) D.P.R. 12 aprile 1996 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale» (G.U. 7 settembre 1996, n. 210).

(5) Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (G.U. n. 170/bis del 20 luglio 1985).

(6) L.r. 3 settembre 1999, n. 20 «Norme in materia di impatto ambientale» (B.U.R. 6 settembre 1999, n. 36, 1° Suppl. Straord.).

(7) D.g.r. 2 novembre 1998, n. 6/39305 «Approvazione documento circa la ricognizione delle procedure amministrative previste dal d.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 337/85/CEE»; d.g.r. 27 novembre 1998, n. 6/39975 «Approvazione delle modalità di attuazione della procedura di verifica e della procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, di cui alla d.g.r. del 2 novembre 1998, n. 6/39305 – Istituzione di un apposito gruppo di lavoro, presso l'Ufficio VIA del servizio sviluppo sostenibile del territorio della direzione urbanistica e disciplina delle modalità di acquisizione dei pareri degli enti interessati»; d.g.r. 5 febbraio 1999, n. 6/41269 «Semplificazione delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale di cui al d.P.R. 12 aprile 1996. Modifica ed integrazione della d.g.r. n. 6/39975 del 27 novembre 1998 concernente le modalità organizzative e di verifica e di VIA e integrazione della d.g.r. n. 5/40137 del 3 dicembre 1998 concernente gli atti spettanti alla dirigenza della Direzione generale Urbanistica».

(8) Legge n. 97 del 31 gennaio 1994 «Nuove disposizioni per le zone montane» (G.U. 9 febbraio 1994, n. 32).

(9) L.r. 20 ottobre 1998, n. 21 «Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»» (B.U.R. 26 ottobre 1998, n. 43 1° Suppl. Straord.).

namento delle Acque previsto dalla l.r. 20 marzo 1980, n. 32 (10), dovrà costituire il futuro quadro di riferimento pianificatorio anche per le concessioni di derivazioni idroelettriche.

Infine, il d.lgs. n. 152 dell'11 maggio 1999 (11), modificato recentemente dal d.lgs. n. 258 del 18 agosto 2000 (12), ha previsto:

– l'approvazione da parte delle regioni, di un Piano di Tutela delle acque (con valenza di Piano Stralcio di Bacino), contenente gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità definiti per singolo corso d'acqua, e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;

– l'obbligo da parte dell'Autorità concedente di regolare tutte le derivazioni in atto mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, comprese le concessioni preferenziali da rilasciarsi ai sensi dell'art. 4, r.d. n. 1775 dell'11 dicembre 1933.

La Regione Lombardia, per lo sviluppo del quadro conoscitivo e per la definizione di criteri e di indirizzi in materia di derivazioni idroelettriche, ha promosso alcune ricerche, tra cui:

[1] «Proposte per la definizione di indirizzi e di criteri per la programmazione e la pianificazione delle fonti idroelettriche con riferimento agli effetti ambientali provocati dagli impianti energetici», affidata al M.I.P. Consorzio Universitario in Ingegneria per la Gestione di Impresa del Politecnico di Milano con d.g.r. n. 47688 dell'8 febbraio 1994. La ricerca è terminata nel giugno 1995, e quindi sono disponibili i risultati ottenuti;

[2] «Disponibilità ed ottimizzazione nell'uso della risorsa idrica: parametri per lo sfruttamento idroelettrico», affidata al Politecnico di Milano con d.g.r. n. 21152 del 2 dicembre 1996 e conclusa nel dicembre 1998. In particolare, quest'ultima ricerca ha fornito i seguenti risultati:

a) individua le portate medie naturali disponibili nelle diverse zone delle aree montane, a partire dall'informazione pluviometrica;

b) definisce le procedure per il calcolo delle curve regionalizzate di durata della portata, elaborate dai dati pluviometrici ed idrologici dei principali corsi d'acqua, esistenti presso Enti Pubblici ed alcune Società idroelettriche;

c) definisce un indice di compatibilità economico-ambientale dei progetti di impianti idroelettrici, in termini di confronto tra il beneficio derivante dalla proposta di produzione di energia con i costi imposti al territorio ed all'ambiente dalla costruzione ed esercizio dell'impianto, e propone la relativa procedura di valutazione.

[3] «Ricerca scientifica per la determinazione del deflusso minimo vitale (DMV) nei territori di cui alla legge n. 102/90»; la ricerca, avviata all'interno del Piano Valtellina e commissionata al Politecnico di Milano dalla Regione Lombardia, in collaborazione con l'Autorità di Bacino del Fiume Po, con d.g.r. n. 67401 del 19 aprile 1995, si è conclusa nel mese di aprile 1999, ed è stata approvata e collaudata con Decreto del Direttore Generale Territorio e Urbanistica n. 18868 del 31 luglio 2000 (13).

Relativamente a quest'ultima ricerca, si ricorda che, per le concessioni esistenti (grandi e piccole) per la produzione di energia elettrica e relativi disciplinari dei bacini dell'Adda,

(10) L.r. 20 marzo 1980, n. 32 «Censimento e catasto delle acque – Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento» (B.U.R. 21 marzo 1980, n. 12, Suppl. Ord. n. 3).

(11) D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (G.U. 29 maggio 1999, n. 124, Suppl. Ord.).

(12) D.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 «Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 152/1999, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128» (G.U. 18 settembre 2000, n. 218, Suppl. Ord.).

(13) D.D.G. Territorio e Urbanistica n. 18868 del 31 luglio 2000 «Approvazione della relazione di collaudo della «Ricerca scientifica finalizzata alla determinazione dei deflussi minimi vitali nei territori di cui alla legge 102/90» Assunzione dell'impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dei collaudatori».

Mera, Lago di Como, Reno di Lei, Brembo ed Oglio, con la legge 2 maggio 1990, n. 102 (14) (art. 8, comma 1) lo Stato ha prescritto – a cura dell'Autorità di bacino del Fiume Po – l'adeguamento delle stesse, ai principi della Legge n. 183 del 18 maggio 1989, art. 3, comma 1, lettera i) (tutela del DMV nei corsi d'acqua interessati). In attuazione della legge 102/90, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha emanato la deliberazione n. 6/92 del 6 agosto 1992 (15), con cui ha definito norme operative e criteri per tale adeguamento.

Alla luce dei risultati di tali ricerche, ed in ottemperanza all'art. 22 della l.r. 10/98 ed alle nuove disposizioni in materia di VIA regionale, si ritiene oggi necessario introdurre nuovi criteri e nuove procedure per l'esame delle richieste di utilizzazione di acque a scopo idroelettrico, in attesa delle determinazioni definitive dell'Autorità di bacino del Fiume Po in merito al calcolo del DMV per le nuove concessioni di derivazione sull'intero bacino del Po, da assumersi ai sensi della legge 183/89, e dell'approvazione da parte della Regione del Piano di Tutela.

2. Generalità

2.1. Campo di applicazione

Le presenti direttive, comprese le misure di tutela delle risorse idriche di cui al successivo punto 3.3, si applicano a tutte le domande di piccole derivazioni di acqua a scopo idroelettrico nuove e giacenti, così come definite nel successivo punto 2.2, nonché alle domande di rinnovo e concessione preferenziale di derivazioni esistenti.

2.2. Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente deliberazione, valgono le seguenti definizioni:

– «Ufficio istruttore»: la Struttura competente all'istruttoria delle richieste di derivazione (oggi le Strutture del Genio Civile competente per territorio e, per la sola provincia di Milano, la Struttura Opere di Genio Civile e Infrastrutture di interesse metropolitano della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile);

– «Autorità concedente»: l'Autorità competente all'emanazione del provvedimento di concessione;

– «domande giacenti»: domande inoltrate all'Ufficio istruttore, prima del 14 luglio 1998 (entrata in vigore della sospensione di cui all'art. 22 della l.r. 10/98) ed ancora in istruttoria, alla data del 30 aprile 1999 (data di pubblicazione della d.g.r. 42446/99 sul B.U.R.L. – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia);

– «domande nuove»: domande presentate all'Ufficio istruttore successivamente al 14 luglio 1998;

– «domande irricevibili»: domande con documentazione prescritta incompleta, per le quali il richiedente non provvede al completamento o alla regolarizzazione entro il termine assegnatogli dall'Ufficio istruttore (art. 10, r.d. n. 1285 del 14 agosto 1920 (16)); in tal caso l'Ufficio istruttore concluderà il procedimento con un atto che dichiara l'irricevibilità, notificato all'interessato;

(14) Art. 8, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102 «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»: «Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni d'acqua per la produzione di energia elettrica dei bacini di cui all'art. 3, comma 1, e i relativi disciplinari, sono adeguati a cura dell'autorità di bacino per la finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183».

(15) «Norma operativa e criteri per l'adeguamento delle concessioni idroelettriche in Valtellina e bacini limitrofi ex lege n. 102/90, art. 8, commi 1 e 3».

(16) Art. 10, r.d. n. 1285 del 14 agosto 1920 «Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche»: «Sono irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione. I documenti tecnici devono essere firmati da un ingegnere. Per le piccole derivazioni di lieve entità può l'Ufficio del Genio Civile dispensare dal produrre alcuni dei documenti prescritti, salvo la facoltà di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica; e può ammettere che i documenti siano firmati da un geometra o da un perito agronomo. Qualora che si riconosca che qualcuno dei documenti tecnici, di cui all'articolo precedente, debba essere completato o regolarizzato, l'Ufficio del Genio Civile assegna un termine perentorio non superiore a 30 giorni, trascorso il quale si prosegue nella procedura a norma di legge».

– «domande improcedibili»: domande per le quali il richiedente non effettui, entro il termine assegnato, il versamento della somma necessaria per le spese di istruttoria; in tal caso la domanda si intende rinunciata (art. 11, r.d. 1285/20 e legge n. 765 del 15 novembre 1973 (17)) e l'Ufficio istruttore concluderà il procedimento con un atto che dichiara l'improcedibilità, notificato all'interessato;

– «domande inammissibili»: domande «inattuabili o contrarie al buon regime delle acque o ad altri interessi generali» (art. 7, r.d. 1775/33); in tal caso il rigetto della domanda dev'essere adeguatamente motivato nel provvedimento di reiezione, da notificare all'interessato;

– «portata idrica disponibile» (Q_{DISP}): portata media naturale del bacino imbrifero sotteso dall'opera di presa, diminuita delle portate sottratte e non restituite all'interno del bacino stesso da altre captazioni esistenti a monte della derivazione prevista e del deflusso minimo vitale a valle della derivazione;

– «deflusso minimo vitale» (DMV): portata minima atta a garantire, in un generico tratto delle rete idrografica naturale, condizioni idrauliche tali, da un lato, da non compromettere il naturale sviluppo della flora e della fauna dell'ambiente fluviale e, dall'altro, da rendere accettabili le condizioni connesse alle reali o potenziali situazioni di inquinamento determinate dalla presenza antropica sul territorio»; (18)

3. Criteri per la verifica delle risorse idriche disponibili

L'Ufficio istruttore deve in primo luogo verificare la compatibilità della domanda di derivazione con la Q_{DISP} . Ai fini del rilascio delle concessioni, la portata derivabile deve essere valutata tenendo conto, oltre che della disponibilità naturale della risorsa, degli usi in atto e del deflusso minimo vitale (DMV) a valle delle opere di presa.

La metodologia generale per operare tale valutazione, definita nella prima parte della ricerca [2], è la seguente:

a) calcolo del deflusso medio annuo unitario $\mu(q)$ [l/s km²] in funzione della precipitazione media annua P (mm/anno) secondo l'espressione:

$$\mu(q) = 0,026 \quad P$$

b) calcolo della portata naturale media annua del corso d'acqua Q_M [l/s] in funzione della superficie del bacino imbrifero utile S [km²] sotteso dall'opera di presa prevista:

$$Q_M = \mu(q) \quad S$$

Nella determinazione del valore di S non vanno conteggiate le aree dei bacini imbriferi già sottese da derivazioni esistenti a monte dell'opera di captazione in progetto, che restituiscono l'acqua a valle della stessa.

c) calcolo del deflusso minimo vitale DMV [l/s] da lasciar defluire dall'opera di presa, secondo le indicazioni del successivo punto 3.2;

d) calcolo della portata idrica disponibile:

$$Q_{DISP} \text{ [l/s]} = Q_M + Q_{REST} \quad DMV$$

Operando la somma algebrica tra la Q_M calcolata, le portate eventualmente restituite dalle derivazioni esistenti a monte dell'opera di presa (Q_{REST}) ed il valore del minimo deflusso vitale (DMV);

e) confronto della portata media richiesta nel progetto Q_{RICH} con la portata idrica disponibile Q_{DISP} calcolata, dal quale può risultare che:

I) $Q_{RICH} \geq 1,3 Q_{DISP}$: la portata richiesta si considera «incompatibile» con la portata idrica disponibile;

II) $Q_{DISP} < Q_{RICH} < 1,3 Q_{DISP}$: la portata richiesta si considera «parzialmente compatibile» con la portata idrica disponibile: si può derivare una portata inferiore a quella richiesta;

III) $Q_{DISP} \geq Q_{RICH}$: la richiesta si considera «compatibile».

L'Ufficio istruttore potrà comunque tenere conto, nella valutazione di Q_{DISP} , dello studio idrologico presentato dal richiedente a corredo della domanda, e delle eventuali integra-

(17) Art. 3, legge n. 765 del 15 novembre 1973 «Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'art. 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041»: «In caso di mancato versamento delle somme richieste, entro il termine assegnato (15 giorni), la domanda si intenderà rinunciata».

(18) Pag. 4, Relazione Generale della «Ricerca scientifica per la determinazione del DMV di cui alla legge n. 102/90», Politecnico di Milano, aprile 1999.

zioni ed approfondimenti successivi, qualora i relativi elaborati, sottoscritti e certificati da un professionista abilitato, siano basati su:

– serie storiche di valori di stazioni esistenti o dismesse nel bacino, o nelle sue vicinanze;

– misure pluviometriche e di portata eseguite nel bacino d'interesse per un periodo minimo di un anno e confrontate con le serie storiche disponibili.

3.1. Calcolo della precipitazione media annua (P)

L'Ufficio istruttore, per la determinazione di P (mm/anno), farà riferimento:

– alla precipitazione media annua sull'intero bacino sotteso dall'opera di presa, valutata in base ai valori riportati nella «Carta delle precipitazioni medie, minime e massime annue del territorio alpino lombardo (registrate nel periodo 1891-1990)» redatta a cura del Servizio Geologico e Riassetto del Territorio della Regione Lombardia (dicembre 1999), o ad elaborazioni ed aggiornamenti successivi;

– a studi di dettaglio o misure in sito presentati dal richiedente, sottoscritti e certificati da un professionista abilitato.

Nel caso si disponga di serie storiche di valori di stazioni pluviometriche esistenti o dismesse nel bacino, o nelle sue vicinanze, l'Ufficio istruttore potrà tenerne conto nella valutazione di P, preferendo di norma:

– le stazioni ubicate nei pressi del baricentro del bacino;

– le stazioni di bacini limitrofi aventi caratteristiche simili al bacino considerato (quota della stazione e quota media del bacino sotteso, esposizione dei versanti, ecc.);

– le stazioni con il periodo di osservazione più lungo;

– le stazioni con le misure più recenti.

3.2. Calcolo del deflusso minimo vitale (DMV)

Il DMV rappresenta la portata minima che il concessionario deve lasciar defluire nel corso d'acqua a valle delle opere di captazione, mediante opportuna regolazione delle medesime.

Per le domande giacenti, per le nuove domande e per i rinnovi, in attesa delle determinazioni dell'Autorità di bacino del Fiume Po da approvarsi in sede di Piano di Bacino ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 183/89, per il calcolo del DMV si adotta per tutto il territorio regionale – come indicato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po – la regola provvisoria definita per l'adeguamento delle concessioni esistenti in Valtellina e bacini limitrofi, in attuazione della legge 102/90. Il DMV è calcolato con la seguente espressione:

$$DMV \text{ [l/s]} = 1,6 \quad P \quad A \quad Q \quad N \quad S$$

in funzione di una serie di fattori legati alle condizioni locali del bacino imbrifero (P ed A) e del tratto d'alveo (Q e N), dove:

– P = fattore di precipitazione;

– A = fattore di altitudine;

– Q = fattore di qualità ambientale;

– N = fattore naturalistico;

– S [km²] = superficie del bacino imbrifero complessivo sotteso dall'opera di presa (comprese le aree già interessate da derivazioni esistenti a monte della captazione prevista).

Il fattore P vale 1 – 1,4 – 1,8 per precipitazioni medie annue rispettivamente inferiori a 1000 mm/anno, comprese tra 1000 e 1400 mm/anno, superiori a 1800 mm/anno. Nella fase attuale di sperimentazione i fattori A, Q ed N sono considerati, in mancanza di elementi conoscitivi specifici, pari all'unità.

Fanno eccezione le derivazioni ricadenti, o comunque incidenti, all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati con d.m. Ambiente 3 aprile 2000 (19), di aree protette ai sensi della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (20), di

(19) D.m. Ambiente 3 aprile 2000 (G.U. 22 aprile 2000, n. 95 Suppl. Ord.) «Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE».

(20) Legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Norme quadro in materia di aree protette», e Deliberazione Ministero Ambiente 2 dicembre 1996 «Classificazione delle aree protette» (G.U. 17 giugno 1997, n. 139) e successivi aggiornamenti, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 394/1991 (Parco nazionale, riserva naturale statale, parco naturale interregionale, parco naturale regionale, riserva naturale regionale, zona umida di importanza internazionale, ZPS Zona di protezione speciale, ZSC Zona speciale di conservazione, altre aree naturali protette).

Parchi regionali istituiti o previsti dalla legislazione vigente, di Monumenti naturali e Parchi locali di interesse sovracomunale (21), per le quali si adatterà, così come fino ad ora operato, un valore di N pari a 2.

Su motivata proposta dell'Ufficio istruttore, ovvero anche su richiesta o parere dell'Ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, l'autorità concedente potrà prescrivere un valore del DMV superiore a quello calcolato, qualora la situazione locale richieda particolari forme di tutela, in particolare per garantire:

- il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;
- adeguate condizioni igienico-sanitarie e diluizione degli eventuali scarichi nel tratto di corso d'acqua oggetto della derivazione;
- il funzionamento delle strutture per la risalita dei pesci, quando prescritte (22), e la salvaguardia delle zone del corso d'acqua destinate alla protezione e alla tutela della fauna ittica, così come individuate dalla Carta Regionale delle vocazioni ittiche e dal Piano ittico regionale, e dalle Carte Provinciali delle vocazioni ittiche e dai Piani Provinciali per la destinazione e l'uso delle acque pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 12 della l.r. 26 maggio 1982, n. 25. (23)

3.3. Tutela delle risorse idriche

Il d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 (24), all'art. 90 (Acque) delega alle Regioni tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche relativamente al rilascio delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua, ed in particolare attribuisce loro la potestà di emanare norme per stabilire particolari condizioni nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche.

Il d.lgs. 152/99, modificato dall'art. 7 del d.lgs. 258/2000, prevede che «le regioni disciplinano i provvedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico», da emanarsi entro il 30 settembre 2000 su proposta del Ministero dei Lavori Pubblici. (25)

Il d.lgs. 152/99 prevede inoltre che le Regioni debbano definire anche, con il Piano di Tutela, «le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico», attraverso «una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile».

In attesa dell'approvazione del Piano di Tutela, la Regione Lombardia, sentiti gli Enti Locali interessati a livello di bacino idrografico e/o di sub-bacino, individua in via transitoria, e quale strumento di tutela da applicarsi ai sensi del d.P.R. 616/77 per la salvaguardia dei piccoli corsi d'acqua montani, una soglia minima di portata pari a 50 l/s che non può essere derivata, al fine di conservarne le caratteristiche di naturalità e di pregio ambientale.

In caso di derivazione, tale portata, o comunque l'intera portata proveniente da monte se inferiore a 50 l/s indipenden-

(21) Rif. Allegato A, lettere a) (Parchi regionali e relativa classificazione), b) (Riserve naturali), c) (Monumenti naturali) della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

(22) Art. 21, l.r. 26 maggio 1982, n. 25 («Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività peschiera»): «I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che comportino l'occupazione totale o parziale del letto di fiumi o torrenti, devono prevedere la realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche presenti; a tal fine la Giunta regionale emana le disposizioni procedurali e tecniche cui debbono attenersi gli interessati e le Province cui compete curarne l'osservanza».

(23) Art. 11 (Piano Provinciale) «Le Province partecipano alla elaborazione del Piano regionale per la tutela e l'incremento dell'ittiofauna predisponendo [...] una carta provinciale delle vocazioni ittiche ed un piano provinciale per la destinazione e l'uso delle acque pubbliche di competenza».

(24) D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 «Attuazione delle delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

(25) L'art. 88, comma 1, lettera p) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 stabilisce infatti compito di rilievo nazionale quello relativo «alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36».

temente dall'estensione del bacino idrografico sotteso dall'opera di presa deve essere sempre lasciata defluire in alveo e deve essere tenuta in considerazione anche nella verifica delle risorse idriche disponibili, per l'ammissibilità delle domanda in istruttoria.

Tale indicazione recepisce le conclusioni della ricerca [3] e si configura quale indicazione per la tutela dei piccoli bacini montani, aventi una superficie molto limitata (dell'ordine di 2-3 Km² in relazione ai regimi pluviometrici interessati). Analoga regola peraltro è adottata anche dalla Svizzera (Legge federale sulla Protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (26)), il cui territorio montano è molto simile ai territori limitrofi della Lombardia.

Su motivata proposta dell'Ufficio istruttore, l'Autorità concedente potrà autorizzare rilasci inferiori a 50 l/s, ma comunque superiori al DMV calcolato, per quegli impianti di potenza nominale media inferiore o uguale a 30 kW (con riferimento all'art. 10 della Legge 97/94 (27) ed all'art. 22 della l.r. 10/98 (28)), utilizzati per autoconsumo in loco (ad esempio alloggi, rifugi, abitazioni rurali, case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate ad insediamenti residenziali) o per alimentare zone sprovviste di linee elettriche, nel caso in cui l'allacciamento alla rete di distribuzione non sia attuabile per motivi tecnico-economici;

4. Procedure per la valutazione delle domande

4.1. Ammissibilità delle domande

Per le domande giacenti, la cui istruttoria era stata temporaneamente sospesa dalla l.r. 10/98, l'Ufficio istruttore, a far data dal 30 aprile 1999 (pubblicazione della d.g.r. 42446/99 sul B.U.R.L.), deve verificare la compatibilità della portata richiesta con la portata idrica disponibile, calcolata secondo la metodologia indicata nel precedente punto 3.

Per le domande nuove, per i rinnovi e per le domande di concessione preferenziale l'Ufficio istruttore, all'atto del ricevimento della domanda, accerta i pre-requisiti indispensabili per l'ammissione in istruttoria della stessa o per il mantenimento in esercizio, alle condizioni precedentemente accordate, della derivazione:

- verifica della completezza della documentazione (compreso lo stato di consistenza per le derivazioni esistenti);
- verifica della disponibilità della risorsa idrica (vedi punto 3);
- verifica della compatibilità della richiesta con i vincoli della pianificazione territoriale (aree protette, inedificabilità, ed altro).

Salvo che la domanda risulti irricevibile, dall'esame preliminare della stessa può risultare che:

- I) la domanda è inammissibile e viene quindi respinta, ai sensi dell'art. 7 (29) del r.d. 1775/33 in quanto:
 - a) la portata richiesta è «incompatibile»;
 - b) sono previsti espliciti ed inderogabili divieti dalla pianificazione territoriale vigente;
 - c) è comunque «inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali» (per esempio parere negativo del Magistrato del Po o dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);
- II) la portata richiesta è «parzialmente compatibile» e/o sono possibili deroghe agli eventuali vincoli territoriali esistenti. In tal caso il Genio Civile:

(26) Legge federale sulla Protezione delle acque del 24 gennaio 1991.

(27) Art. 10 (Autoproduzione e benefici in campo energetico): «L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccole centraline idroelettriche, piccoli gruppi elettrogeni, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kW, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo [...]».

(28) Art. 22 (Autoproduzione e benefici in campo energetico), l.r. 10/98: «la concessione regionale per l'installazione di piccoli generatori nei limiti di potenza di 30 kW per lo sfruttamento dei piccoli salti d'acqua è rilasciata, a parità di condizioni, prioritariamente ai residenti nelle Comunità montane e nei Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, nonché a società ed imprese che svolgono la loro attività nei medesimi ambiti. [...]».

(29) [...] «Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici».

- a) comunica al richiedente la quantità d'acqua che si può concedere (inferiore a quella richiesta), riservandosi di approvare le eventuali integrazioni ed adeguamenti del progetto in fase esecutiva;
- b) invita il richiedente ad acquisire i pareri e le necessarie autorizzazioni per ottenere l'eventuale deroga ai vincoli territoriali esistenti;
- III) la portata richiesta è «compatibile» e non vi sono specifici vincoli.

4.2. Procedure istruttorie

Nei casi in cui la domanda venga ammessa in istruttoria, il Genio Civile dovrà tenere conto delle procedure regionali in materia di VIA, che vanno applicate «ai progetti la cui istruttoria non risulti ancora conclusa» al 13 novembre 1998 (data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della d.g.r. 39305/98).

Quindi, sono escluse dall'applicazione delle procedure di verifica e di VIA regionale le domande giacenti per le quali risultano già sostanzialmente concluse le relative valutazioni

TAB. 1 - Utilizzo energetico di acque superficiali: soglie per l'assoggettamento alle procedura di verifica o di VIA regionale (d.P.R. 12 aprile 1996)

<i>Q derivata [l/s]</i>	<i>0 - 100</i>	<i>101 - 200</i>	<i>> 200</i>
Progetti che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette (31)	PROCEDURA ORDINARIA	VIA REGIONALE	
Progetti che non ricadono in aree naturali protette (30)	PROCEDURA ORDINARIA		«PROCEDURA DI VERIFICA»

4.2.1. Procedura ordinaria

Per le domande giacenti, l'Ufficio istruttore prosegue l'istruttoria di competenza, secondo quanto previsto dal r.d. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le domande nuove, l'Ufficio istruttore verifica la compatibilità economico-ambientale del progetto secondo la metodologia indicata nella seconda parte della ricerca [2] (verifica dell'energia producibile e confronto tra il beneficio derivante dalla produzione prevista ed i costi imposti al territorio e all'ambiente dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto) e prosegue l'istruttoria di competenza secondo quanto previsto dal r.d. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di particolari situazioni che necessitano di approfondimenti specialistici, l'Ufficio istruttore potrà richiedere alla Unità Organizzativa Gestione Risorse idriche della Direzione Generale Risorse idriche e servizi di pubblica utilità il supporto del Gruppo di Lavoro interdirezionale di cui al successivo punto 5.

4.2.2. «Procedura di verifica»

Nel caso di domande da assoggettare alla procedura di verifica, l'Ufficio istruttore deve verificare, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D al d.P.R. 12 aprile 1996 (Allegato 2), se il progetto dev'essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Per le domande giacenti, l'Ufficio istruttore procede all'esame del progetto ai fini dell'esclusione o assoggettamento alla procedura di VIA, dando esplicita comunicazione al richiedente dell'avvio del procedimento, al fine dell'individuazione del termine per l'applicazione del silenzio-assenso. Invece, in caso di esplicita richiesta di esclusione, i termini per l'applicazione del silenzio-assenso decorrono dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Per le domande nuove, come previsto dalla d.g.r. 41269/99 l'esplicita «richiesta di esclusione della procedura di VIA» dovrà essere inoltrata dal richiedente all'Ufficio istruttore unitamente alla richiesta di concessione di derivazione d'acqua (decorrendo da tale data il termine per l'applicazione del silenzio-assenso ai fini dell'esclusione dalla procedura di VIA), integrando la documentazione progettuale prevista con una relazione sugli effetti ambientali che contenga i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, redatta secondo la metodologia indicata nella seconda parte della ricerca [2]. Il progetto, con ap-

posito provvedimento del dirigente della competente struttura regionale, potrà essere:

– escluso dalla procedura di VIA, ed in tal caso l'Ufficio istruttore prosegue l'istruttoria di competenza;

– assoggettato alla procedura di VIA, ed allora l'Ufficio istruttore, comunica all'interessato le proprie determinazioni e lo invita a trasmettere il progetto della derivazione alla Struttura VIA, che provvederà, secondo le modalità ed i termini previsti dalla d.g.r. 39375/98, alla relativa istruttoria ed alle determinazioni in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento, secondo le modalità di cui al successivo punto 4.2.3.

Tanto nel corso della procedura «di verifica» quanto in quella di «VIA regionale», l'Ufficio istruttore dovrà procedere comunque nell'istruttoria di competenza (pubblicazione della domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (30), pubblicazione della domanda e del progetto all'Albo Pretorio dei Comuni interessati e presso l'Ufficio istruttore, raccolta delle osservazioni e opposizioni, visita dei luoghi, ecc.); la relazione finale sui risultati dell'istruttoria dovrà comunque tenere conto degli esiti delle procedure di verifica o di VIA regionale.

posito provvedimento del dirigente della competente struttura regionale, potrà essere:

– escluso dalla procedura di VIA, ed in tal caso l'Ufficio istruttore prosegue l'istruttoria di competenza;

– assoggettato alla procedura di VIA, ed allora l'Ufficio istruttore, comunica all'interessato le proprie determinazioni e lo invita a trasmettere il progetto della derivazione alla Struttura VIA, che provvederà, secondo le modalità ed i termini previsti dalla d.g.r. 39375/98, alla relativa istruttoria ed alle determinazioni in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento, secondo le modalità di cui al successivo punto 4.2.3.

Nel caso di particolari situazioni che necessitano di approfondimenti specialistici, ed al fine di assicurare un esame interdisciplinare del progetto, l'Ufficio istruttore potrà richiedere alla Unità Organizzativa Gestione Risorse idriche della D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità il supporto del Gruppo di Lavoro interdirezionale di cui al successivo punto 5.

4.2.3. «Procedura di via regionale»

Nel caso la domanda sia soggetta alla procedura di VIA regionale l'Ufficio istruttore, solo successivamente alla pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso dell'avvenuta presentazione della domanda (secondo quanto previsto dall'art. 7 del r.d. 1775/33 ed al fine dell'accettazione di eventuali domande tecnicamente incompatibili e concorrenti con quella presentata), invita il richiedente a trasmettere alla Struttura VIA la «richiesta di giudizio di compatibilità ambientale», corredata da 3 copie del progetto conforme a quello presentato all'Ufficio istruttore e dello studio di impatto ambientale (SIA), da predisporre sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato C al d.P.R. 12 aprile 1996 (Allegato 1).

È comunque facoltà del richiedente, come previsto dalla d.g.r. 41269/99, depositare presso la Struttura VIA la richiesta di giudizio di compatibilità ambientale ed il relativo SIA anche prima della pubblicazione della domanda sul B.U.R.L., e cioè contestualmente alla presentazione della domanda di concessione di derivazione d'acqua all'Ufficio istruttore.

La Struttura VIA provvederà, secondo le modalità ed i termini previsti dalla d.g.r. 39975/98, e fino all'approvazione dei criteri di cui al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 20/99, alla relativa istruttoria ed alle determinazioni in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento. Al termine della procedura di VIA:

- I) se il progetto è valutato positivamente la Struttura VIA, lo trasmette all'Ufficio istruttore, che conclude l'istruttoria secondo quanto previsto dal r.d. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, compresa

(30) L'art. 3 della l.r. 10 dicembre 1998, n. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 29, della l.r. 27 marzo 2000, n. 18, prevede che «Ogni pubblicazione prevista dalla normativa vigente è sostituita dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)».

(31) Aree protette così come definite dalla legge 394/91.

l'acquisizione del parere della CTAR nei casi previsti dalla legge (32);

- II) se il progetto è valutato negativamente, il provvedimento di diniego in ordine alla compatibilità ambientale, produce anche gli effetti di rigetto della domanda di concessione ai fini del r.d. 1775/33.

5. Gruppo di lavoro

Per l'istruttoria dei progetti soggetti a procedura di verifica, nonché in casi particolari di progetti soggetti a procedura ordinaria, è costituito presso la Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità un apposito gruppo di lavoro interdirezionale, alla cui formale costituzione provvederà con proprio decreto il competente Direttore Generale.

6. Documentazione progettuale

Le richieste inerenti le derivazioni di acqua a scopo idroelettrico devono essere supportate da una documentazione tecnica (progetto di massima) completa ed adeguata, e tale da permettere una prima valutazione anche degli aspetti economici, ambientali ed idrogeologici connessi a tali interventi.

Per le domande giacenti, la documentazione necessaria, è quella già prodotta dal richiedente in ottemperanza alla d.g.r. 52296/94, punto 2 («Documentazione progettuale») e, eventualmente, punto 6 («Procedura VIA»), salvo le eventuali integrazioni che verranno essere richieste dalla Struttura VIA.

Per le domande nuove, la documentazione necessaria per la valutazione delle stesse è riportata invece nell'Allegato 3.

La documentazione dovrà essere presentata contestualmente all'inoltro della domanda di concessione; le domande sprovviste della prescritta documentazione o incomplete, nel caso il richiedente non provveda all'integrazione della documentazione progettuale nei termini assegnati dall'Ufficio istruttore, sono dichiarate irricevibili. In tal caso l'Ufficio istruttore concluderà il procedimento con un atto che dichiara l'irricevibilità, notificandolo all'interessato, ai sensi dell'art. 10 del r.d. 1285/20 (33).

Per le piccole derivazioni di lieve entità, l'Ufficio istruttore può dispensare il richiedente dal produrre alcuni dei documenti prescritti, salvo la facoltà di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del r.d. 1285/20.

Per le domande di rinnovo, la documentazione da presentare all'Ufficio istruttore (stato di consistenza della derivazione, conformità della stessa a quella a suo tempo concessa, eventuali proposte di modificazioni per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, ecc. (34)) deve dimostrare che:

- persistano i fini della derivazione;
- non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, con particolare riferimento alla disponibilità e tutela delle risorse idriche.

7. Disciplinare di concessione

Nel disciplinare di concessione, che deve essere predisposto dall'Ufficio istruttore e sottoscritto per accettazione dal richiedente, devono essere enunciate le condizioni della concessione secondo quanto indicato in modo dettagliato all'art. 16 del r.d. 1285/20 ed all'art. 40 del r.d. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre le altre eventuali condizioni richieste nei singoli casi. È comunque facoltà inserire nel disciplinare tutte quelle prescrizioni ed obblighi ritenuti necessari per tutelare l'interesse pubblico e quello dei terzi, ed a garanzia del corretto uso della risorsa.

In particolare, dovranno essere inserite eventuali clausole cautelative, regole transitorie (adeguamento del DMV, mante-

(32) Opposizioni, concorrenze, modifiche dei progetti (art. 12, r.d. 1775/33), ecc.

(33) «Sono irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione. [...] Qualora si riconosca che qualcuno dei documenti tecnici debba essere completato o regolarizzato, l'Ufficio del Genio Civile assegna un termine perentorio non superiore a 30 giorni, trascorso il quale si prosegue nella procedura a norma di legge» (Vedi anche la Circolare Ministero Lavori Pubblici 23 agosto 1948, n. 1202).

(34) Rif. art. 30, r.d. 1775/33: «le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità all'art. 28 (...qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie [...]».

nimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, ecc.) o particolari modalità di esercizio delle opere emerse nel corso delle attività istruttorie o della procedura di verifica, ovvero dalle risultanze della valutazione di impatto ambientale, comprendendo gli eventuali indennizzi o risarcimenti ambientali da porre a carico del concessionario.

8. Garanzia fidejussoria

Si dovrà inoltre prevedere, così come fino ad ora operato e con l'eccezione degli impianti di potenza nominale media inferiore o uguale a 30 kW, apposita garanzia fidejussoria a favore della Regione Lombardia come specifica garanzia circa le capacità tecnico-finanziarie del richiedente, da stabilirsi nella misura minima del 10% del costo di realizzazione dell'impianto, e compresa tra il 10% ed il 20% a seconda dell'importanza dell'intervento, da prestare unitamente al versamento della cauzione (art. 11 del r.d. 1775/33 (35)), che verrà svincolata ad avvenuto collaudo delle opere.

— • —

(35) «Per la domanda prescelta l'Ufficio del Genio Civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo. Il richiedente deve depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un'annata del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire 20.000. La cauzione può essere incamerata nei casi di rinuncia e di dichiarazione di decadenza».

ALLEGATO 1

**ALLEGATO C DEL d.P.R. 12 APRILE 1996:
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 2
(STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - S.I.A.)**

- 1) Descrizione del progetto comprese in particolare:
 - una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
 - una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
 - la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;
 - una valutazione del tipo e delle quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto preposto;
 - le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.
- 2) Illustrazione delle principali soluzioni alternative possibili, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta dal committente tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.
- 3) Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori.
- 4) Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente:
 - dovuti all'esistenza del progetto;
 - dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
 - dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
- 5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
- 6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
- 7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

ALLEGATO 2

**ALLEGATO D DEL d.P.R. 12 APRILE 1996:
ELEMENTI DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 6 E 7
(PROCEDURA DI VERIFICA)**

- 1) Caratteristiche: le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:
 - dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);
 - utilizzazione delle risorse naturali;
 - produzione di rifiuti;
 - inquinamento e disturbi ambientali;
 - rischio di incidenti;
 - impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).
- 2) Ubicazione del progetto: la sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
 - la qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
 - la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone costiere;
 - b) zone montuose e forestali;
 - c) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;
 - d) zone a forte densità demografica;
 - e) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;
 - f) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
 - g) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette.

———— • ————

ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

La documentazione necessaria è quella indicata dal r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 e dal d.m. 6 dicembre 1923, Capo III («Progetti di massima per le piccole derivazioni»), articoli 8 - 12 (in corsivo), con le integrazioni di seguito specificate:

1) Relazione particolareggiata

Relazione generale sull'impianto con descrizione dello stato dei luoghi, supportata da adeguata documentazione fotografica e cartografica (C.T.R. 1:10.000 con indicazione opere di presa, adduzione, centrale e restituzione); individuazione degli aspetti naturali (flora e fauna) e degli aspetti antropici (urbanizzazione, infrastrutturazione) delle aree interessate dalle opere e dei possibili macro-impatti derivanti all'ambiente; individuazione e descrizione dei vincoli ambientali ed urbanistico-territoriali presenti e attestata la conformità agli stessi; «*deve dimostrare la innocuità delle opere proposte, rispetto al regime delle acque pubbliche ed ai diritti dei terzi, e comprovare che le acque di derivazione non pregiudicheranno altre opere esistenti o beni in genere, né per esondazioni né per filtrazioni.*

La relazione conterrà inoltre la descrizione delle opere proposte, l'indicazione dell'uso o degli usi cui sia destinata l'acqua che si vuole derivare. Essa indicherà pure la natura, la forma, le dimensioni delle opere di sbarramento, e se queste siano di struttura instabile, a quali condizioni dovrebbe essere permesso di ristabilirle senza obbligo di speciale autorizzazione.

Deve essere indicata la potenza ottenibile con l'acqua da derivare; si dimostrerà in qual modo si sia calcolata questa potenza, e si indicheranno il limite massimo da non superare nella quantità di acqua, ed il volume medio al quale deve essere proporzionato il canone, dimostrando come essi siano stati calcolati, e come si provveda ad evitare che il primo sia superato».

2) Corografia

«Deve essere così estesa da permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti, deve comprendere il corso d'acqua dal quale vuolsi derivare, le sue adiacenze, il bacino o i bacini scolanti da utilizzare per la raccolta delle acque, i terreni da attraversare con le opere progettate e la ubicazione delle medesime. La corografia potrà essere ad una scala tra 1:10.000 ed 1:100.000 a seconda della estensione del territorio interessato, in modo che essa possa comprendere le principali località direttamente od indirettamente interessate dalle opere» ed essere alla stessa scala da 1:10.000 a 1:100.000 secondo i casi».

3) Piano topografico

«Deve contenere la indicazione delle opere che si intendono di eseguire nell'alveo e bacino dell'acqua pubblica. Questo piano comprenderà le adiacenze che possono avere relazione con le opere stesse. La scala deve essere in rapporto non minore di 1:10.000, ma saranno rappresentate a parte la presa dell'acqua e le relative adiacenze alla scala 1:2.000».

4) Profili longitudinali e trasversali del corso d'acqua

«Debbono rappresentare le linee del fondo e delle sponde dell'alveo e dell'arginatura. Su di essi debbono essere segnati gli stati di magra, delle acque ordinarie e di massima piena, e così pure l'altimetria delle opere progettate nell'alveo ed all'imbocco della derivazione. Tali profili debbono essere estesi al tratto a monte della presa, sino al punto cui giunge praticamente il rigurgito prodotto dalle opere di sbarramento.

I profili longitudinali e le sezioni del canale derivatore debbono contenere l'indicazione del fondo, delle sponde, degli argini e dei peli d'acqua ordinario e massimo, ancorché si usino canali esistenti per tutta o parte della derivazione. Questi profili saranno riferiti ad una stessa orizzontale legata ad uno o più capisaldi.

Nei profili longitudinali la scala delle distanze deve essere uguale a quella del piano topografico, la scala delle altezze almeno decupla».

5) Disegni delle principali opere d'arte

«Devono essere rappresentate in scala di rapporto non minore di 1:200, con l'indicazione numerica delle dimensioni e delle quote altimetriche. Le piccole opere d'arte possono essere rappresentate con semplici tipi di norma quotati».

6) Relazione geologico e geotecnica

(redatta ai sensi di quanto previsto dal d.m. Lavori Pubblici 11 marzo 1988 (36) e relativa Circolare (37)) «*Devono essere esposte le principali notizie geognostiche sui bacini che si preveda di utilizzare per la raccolta delle acque*».

7) Relazione idraulica ed idrogeologica

Affronta l'interazione dell'impianto progettato con il regime naturale delle acque sia superficiali che sotterranee; «*devono essere esposte le principali notizie idrografiche sui bacini che si preveda di utilizzare per la raccolta delle acque e devono essere illustrati coi dati pluviometrici i calcoli del volume d'acqua che si presume di immagazzinare.*

Debbono essere uniti i calcoli giustificativi delle portate delle bocche di presa e dei canali, quelli dell'altezza e dell'ampiezza del rigurgito prodotto dalle opere di sbarramento, analogamente a quanto è detto per le grandi derivazioni».

Devono essere riportate chiaramente le fonti di riferimento, l'ubicazione delle eventuali stazioni pluviometriche o idrometriche considerate, il periodo di osservazione utilizzato, e la curva di durata del corso d'acqua oggetto della derivazione.

8) Descrizione delle opere

Descrizione delle opere di cantiere, degli scavi e dei riporti di terra e di quant'altro necessario per la realizzazione dell'impianto (piste e accessi) e degli interventi di ripristino a lavori ultimati.

9) Piano finanziario

«Deve essere unito il costo presuntivo di ciascuna specie di lavori ed in complesso di tutte le opere, nonché un piano finanziario»; devono essere esaminati e descritti i seguenti aspetti: costo dell'impianto, modalità di finanziamento, ammortamento della spesa, tempi di realizzazione, modalità di esercizio e di manutenzione con i relativi costi annui, costo di produzione, valutazione economica generale.

10) Scheda 1

Scheda riassuntiva del progetto, ai fini dell'aggiornamento del Catasto delle derivazioni idriche (Allegato 4)

11) Scheda 2

Scheda per la valutazione dell'indice di compatibilità economico-ambientale (Allegato 5).

12) Relazione sugli effetti ambientali: SOLO per le domande soggette alla procedura di verifica (Rif. Allegato D del d.P.R. 12 aprile 1996), relazione contenente la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, compresa anche la scheda per la valutazione dell'indice di compatibilità economico-ambientale.

13) Studio di impatto ambientale (SIA): SOLO per le domande soggette a procedura di VIA regionale (Rif. Allegato C del d.P.R. 12 aprile 1996), da inoltrare alla Struttura VIA.

_____ • _____

(36) Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988, n. 47 «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione».

(37) Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 30483 del 24 settembre 1988 «Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1 - d.m. 11 marzo 1988. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione».

ALLEGATO 4

PICCOLE DERIVAZIONI AD USO IDROELETTRICO – SCHEDA RIASSUNTIVA

PROVINCIA DI	<i>Provincia di competenza</i>
N° PRATICA	<i>Da compilare a cura dell'Ufficio Istruttore</i>
TIPO DERIVAZIONE	<i>Grande, piccola</i>
CONCESSIONARIO:	<i>Ragione sociale</i>
INDIRIZZO:	
TELEFONO, FAX	
NOME IMPIANTO	
TIPOLOGIA IMPIANTO	
PROVINCIA	
COMUNE IMPIANTO	
LOCALITÀ IMPIANTO	
STATO IMPIANTO	<i>Nuovo, esistente (rinnovo), inattivo (riattivazione)</i>
PROGRESSIVA OPERA DI PRESA	<i>Nel caso di più opere di presa indicare 1, 2, 3, ecc.</i>
COMUNE PRESA	
LOCALITÀ PRESA	
TIPOLOGIA PRESA	<i>Bacino di accumulo o traversa fluviale (l.r. 8/98), acqua fluente</i>
BACINO IMBRIFERO	<i>Denominazione</i>
BACINO IMBRIFERO UTILE [Km ²]	
CORPO IDRICO	<i>Denominazione del corso d'acqua (naturale o artificiale)</i>
SALTO [m]	
PORTATA MEDIA DERIVATA [l/s]	
PORTATA MASSIMA DERIVATA [l/s]	
DEFLUSSO MINIMO VITALE [l/s]	<i>Valore imposto nel disciplinare</i>
MISURATORI DI PORTATA	<i>Si/No, quantità</i>
PRELIEVO	<i>Annuale, stagionale</i>
NUMERO GRUPPI	
POTENZA DI CONCESSIONE [kW]	
POTENZA MASSIMA [kW]	
POTENZA EFFICIENTE LORDA [kW]	
POT. INSTALLATA (MOTORI PRIMI) [kW]	
POT. INSTALLATA (GENERATORI) [kVA]	
PRODUCIBILITÀ MEDIA ANNUA [MWh]	
TENSIONE [kV]	
ALTRI USI	<i>Irriguo, potabile, zootecnico, industriale, antincendio, ecc.</i>
CARTOGRAFIA	<i>Sezione C.T.R. (1:10.000)</i>
COORDINATE IMPIANTO	
COORDINATE PRESA	
COORDINATE RESTITUZIONE	<i>Latitudine e longitudine (Gauss-Boaga)</i>
DATA DOMANDA	<i>Gg/mm/aaaa</i>
TIPO DOMANDA	<i>Concessione, rinnovo, rinuncia, subingresso, variante, ecc.</i>
ESTREMI PROVVEDIMENTO	
SCADENZA CONCESSIONE	
STATO PRATICA	<i>Da compilare a cura dell'Ufficio Istruttore</i>

VINCOLI:

(indicare i vincoli territoriali esistenti)

- vincolo paesaggistico (L. 1497/39)
- vincolo di temporanea inedificabilità (1-ter, l. 431/85)
- vincolo idrogeologico (l.r. 8/76)
- interesse storico-artistico (l. 1089/39)
- area protetta (specificare)
- altro (specificare)

NOTE:

ALLEGATO 5

**SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELL'INDICE DI COMPATIBILITÀ ECONOMICO-AMBIENTALE:
 IMPIANTO DI (specificare)**

PARAMETRI PROGETTUALI DI INTERESSE AMBIENTALE				INDICATORI PAESISTICO-AMBIENTALI			VOTO (V) $V_i = K_b P_i$ (0 - 10)	
PARAMETRO	VOTO BASE DI RIFERIMENTO	VALORE DI PROGETTO	VOTO BASE K_i (0 - 10)	INDICATORE	COEFFICIENTE DI PESO AMBIENTALE			PESO P_i (0 - 1)
					a, (0 - 1)	b, (0 - 1)		
1	Energia media annua producibile [kWh/anno] 10 ($\geq 20 \times 10^6$) 7 (10×10^6) 5 (5×10^6) 1 ($\leq 2 \times 10^6$)					1	0,20	
2	Lunghezza totale dei corsi d'acqua sottesi [km] 10 ($\leq 0,5$ km) 6 (2 km) 1 (≥ 4 km)			A1. Geologia (instabilità, rischi) A2. Geologia (aspetti particolari) B1. Vegetazione B2. Vegetazione (aspetti particolari) C. Fauna D. Elementi socio-culturali E. Elementi estetico-visuali F. Acqua			0,35	
3	Numero [n] e tipo di opere di presa 10/n (acqua fluente) 1 (serbatoio, diga)			A1. Geologia (instabilità, rischi) A2. Geologia (aspetti particolari) B1. Vegetazione B2. Vegetazione (aspetti particolari) C. Fauna D. Elementi socio-culturali E. Elementi estetico-visuali F. Acqua			0,05	
4	Percentuale [%] del bacino già captata 10 ($\leq 1\%$) 6 (5%) 4 (20%) 0 ($\geq 50\%$)					1	0,10	
5	Lunghezza totale dei canali e/o condotte adduttrici (gallerie) e delle condotte forzate [km] 10 ($\leq 0,5$ km) 6 (2 km) 1 (≥ 4 km)			A1. Geologia (instabilità, rischi) A2. Geologia (aspetti particolari) B1. Vegetazione B2. Vegetazione (aspetti particolari) C. Fauna D. Elementi socio-culturali E. Elementi estetico-visuali F. Acqua			0,10	
6	Numero [n] e tipo di invasi e vasche di carico fuori alveo 10/n (interrate) 5/n (seminterr.) 1/n (esterne)			A1. Geologia (instabilità, rischi) A2. Geologia (aspetti particolari) B1. Vegetazione B2. Vegetazione (aspetti particolari) C. Fauna D. Elementi socio-culturali E. Elementi estetico-visuali F. Acqua			0,05	
7	Centrale 10 (interrata) 5 (seminterr.) 1 (esterna)			A1. Geologia (instabilità, rischi) A2. Geologia (aspetti particolari) B1. Vegetazione B2. Vegetazione (aspetti particolari) C. Fauna D. Elementi socio-culturali E. Elementi estetico-visuali F. Acqua			0,05	
8	Lunghezza totale delle linee elettriche nuove [km] 10 (aeree ≤ 1 km o interrate) 6 (aeree 4 km) 1 (aeree ≥ 8 km)			A1. Geologia (instabilità, rischi) A2. Geologia (aspetti particolari) B1. Vegetazione B2. Vegetazione (aspetti particolari) C. Fauna D. Elementi socio-culturali E. Elementi estetico-visuali F. Acqua			0,10	
INDICE DI COMPATIBILITÀ ECONOMICO-AMBIENTALE $A = \sum V_i$								

[BUR2001032]

[5.1.3]

CIRC.R. 3 GENNAIO 2001 - N. 1

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Istruzioni per la compilazione della scheda per la valutazione dell'indice di compatibilità economico-ambientale allegata alla d.g.r. 7/2604 dell'11 dicembre 2000 (All. 5)

La Scheda consente di valutare in modo sintetico il beneficio economico derivante dalla produzione idroelettrica con i relativi costi ambientali. Data la complessità degli aspetti paesistico-ambientali e della loro valenza non solo fisico-territoriale ma anche di vita, storia e cultura, la procedura vale come una preliminare valutazione di compatibilità («Procedura di verifica» di cui all'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996 e relativo Allegato D) atta a segnalare l'eventuale superamento di soglie di attenzione, ovvero di aspetti ambientalmente critici: in tali casi è opportuno che il progetto venga sottoposto ad un esame più approfondito (Valutazione di impatto ambientale).

Si riportano di seguito le modalità di compilazione della Scheda che è stata suddivisa in 3 parti principali:

- Parametri progettuali di interesse ambientale;
- Indicatori paesistico-ambientali;
- Pesi e voto finale.

PARAMETRI PROGETTUALE DI INTERESSE AMBIENTALE

Questa parte include l'elenco dei principali *parametri* di interesse economico-ambientale caratteristici del progetto, il *valore di progetto* espresso nelle unità di misura indicate per ogni parametro, un *voto base* k_i dedotto dalla vicina scala dei *voti base di riferimento*. In particolare, si richiede al Commitente di prendere in esame i seguenti parametri:

1) energia media annua producibile [kWh/anno]: è il principale parametro di interesse economico e l'indicazione progettuale va verificata sulla base della portata disponibile calcolata (Q_{DISP});

2) lunghezza totale dei corsi d'acqua sottesi [Km]: è la somma delle lunghezze dei tratti del corso d'acqua principale, ed eventualmente dei suoi affluenti, sottesi dall'impianto (cioè compresi tra le opere di presa e la restituzione);

3) numero [n] e tipo delle opere di presa: è valutato in funzione del numero e della tipologia (ad acqua fluente e/o serbatoio) delle opere di presa, assumendo che la realizzazione di un serbatoio implichi un costo ambientale ben maggiore delle prese ad acqua fluente;

4) percentuale del bacino già soggetta a captazioni idroelettriche [%]: è la valutazione della percentuale di bacino imbrifero già soggetta a captazioni, di qualunque tipo, con riferimento all'intero bacino imbrifero del corso d'acqua soggetto alla nuova captazione, fino alla sua confluenza con un corso d'acqua di ordine superiore. Si calcola con l'espressione:

$$L(\%) = (L_{CAP}/L_{TOT}) \times 100$$

dove L_{CAP} è la lunghezza del o dei corso/i d'acqua già sotteso/i dalle derivazioni esistenti (tratto compreso tra le opere di presa e la restituzione) e L_{TOT} è l'intera lunghezza dell'asta del o dei corso/i d'acqua captato/i. Al fine di salvaguardare i piccoli bacini montani, si ritiene di poter valutare, cautelativamente, la situazione di maggiore sfruttamento considerando in alternativa il singolo corso d'acqua derivato o l'insieme composto dal corso d'acqua derivato e quello di ordine superiore;

5) lunghezza totale dei canali e/o condotte adduttrici (gallerie) e delle condotte forzate [Km]: si considera sia l'impatto dei cantieri che le conseguenze permanenti delle opere realizzate;

6) numero [n] tipo di invasi e vasche di carico fuori alveo: è valutato in funzione del numero e della tipologia (interrate, seminterrate, esterne) dei serbatoi di regolazione o di carico fuori alveo;

7) centrale: è valutato in funzione della tipologia della centrale idroelettrica (interrata, seminterrata o esterna);

8) lunghezza totale delle linee elettriche nuove [Km]: sé valutato assumendo che le linee elettriche aeree presentino un costo ambientale maggiore delle linee elettriche in cavo interrato.

Ogni parametro è valutato esprimendo un voto base k_i ($i = 1, \dots, 8$) compreso tra 0 e 10, ottenuto per interpolazione li-

neari rispetto ai valori standard di riferimento indicati nella Scheda, in modo da assegnare un voto maggiore agli impianti economicamente ed ambientalmente più favorevoli.

INDICATORI PAESISTICO-AMBIENTALI

Questa parte include l'elenco delle componenti ambientali influenzate dalla realizzazione dell'opera e lo spazio per l'attribuzione dei coefficienti di peso ambientale a_i e b_i .

Ad esclusione dei parametri 1 e 4, per gli altri è infatti espresso un coefficiente di peso ambientale a_i sulla base di idonei indicatori paesistico-ambientali. L'attribuzione dei valori a tali indicatori avviene sulla base di cartografie o fonti di riferimento note, da citare esplicitamente da parte del progettista nella Relazione sugli effetti ambientali (da presentarsi per le domande soggette alla procedura di verifica, con riferimento ai contenuti dell'Allegato D del d.P.R. 12 aprile 1996), o specifiche indagini effettuate, onde evitare eccessive soggettività di giudizio; gli elementi da considerare per ciascun indicatore sono indicati in Tabella 1.

Devono essere valutati gli impatti potenziali delle opere sul paesaggio e sull'ambiente, in termini di peggioramento dei rischi in atto (individuazione delle aree critiche già presenti sul territorio) e che potrebbero essere innescati dalla realizzazione o dall'esercizio dell'impianto, e se sono previste nel progetto opere di mitigazione.

La scelta dei coefficienti a_i ($i = 1, \dots, 8$), compresa tra 0 e 1, deve essere operata esaminando attentamente il progetto e facendo riferimento ai valori base indicati in Tabella 2.

L'interferenza delle opere con il bene da tutelare (indicatori A2 - E) è da intendersi «*interferenza diretta, vicinanza rasente, relazione visiva in lontananza, assente*» a seconda che le opere interessino direttamente o meno il bene individuato e quindi abbiano un impatto da alto fino a nullo.

Per A1 si valuta invece sia l'esistenza di eventuali fenomeni di dissesto potenziali o in atto che potrebbero interessare le opere da realizzare (frane, valanghe, ecc.), sia quelli eventualmente legati ai lavori di costruzione ed esercizio dell'impianto.

I valori di riferimento sono stati scelti ritenendo preponderanti gli aspetti che incidono permanentemente sull'ecosistema e sulla vita, storia e cultura dell'uomo. Ad esempio, con tale criterio, i valori della geologia sono più alti per l'indicatore A1 rispetto all'indicatore A2, e così vale anche per B1 rispetto a B2, ecc.

Ad ogni indicatore deve essere eventualmente associata la mitigazione necessaria affinché il bene sia tutelato e l'opera sia resa compatibile con l'ambiente (Tabella 3); fanno eccezione i casi con peso a_i uguale a zero cui non può che corrispondere il principio della inedificabilità e non già della subordinazione a tutela.

Il coefficiente b_i viene poi individuato scegliendo il più basso tra i coefficienti di peso ambientale a_i , individuati per ciascun parametro progettuale.

PESI E VOTO FINALE

Questa parte prevede l'attribuzione di un peso P_i predefinito (compreso tra 0 e 1) per ogni parametro progettuale, ed il calcolo di un voto V_i dato dal prodotto del voto base k_i per il coefficiente b_i e per il peso P_i :

$$V_i = k_i b_i P_i$$

Infine si calcola l'indice di compatibilità ambientale complessivo A (compreso tra 0 e 10), pari alla somma degli otto voti V_i .

Il giudizio di compatibilità economico-ambientale si effettuerà con i seguenti criteri:

- il progetto presenta aspetti ambientalmente critici che meritano una valutazione specifica di maggior dettaglio (VIA) quando, alternativamente:
 - a) 1 o più dei 6 coefficienti b_i è inferiore a 0,3;
 - b) la percentuale del bacino già captata (parametro 4) è superiore al 50%;
 - c) l'indice di compatibilità complessivo A è inferiore a 5;
- negli altri casi il progetto non presenta aspetti ambientalmente critici, e verrà quindi escluso dalla procedura VIA.

Bisogna infine considerare che l'oggetto d'indagine della ricerca «Disponibilità ed ottimizzazione della risorsa idrica: parametri per lo sfruttamento idroelettrico» (Politecnico di Milano, 1998) sulla base della quale è stata sviluppata la me-

odologia approvata con la d.g.r. 42446/99 e successive modifiche, sono stati i bacini montani dell'area alpina e prealpina lombarda. E quindi, in ambito di pianura (al di sotto di una linea immaginaria che unisce Varese, Como, Lecco, Iseo e Salò) e più in generale in ambito di fondovalle per i corsi d'acqua principali (Adda, Brembo, Serio, Ticino, ecc.), si evi-

denza l'opportunità di applicare in modo non rigido alcuni dei parametri considerati, ed in particolare del calcolo della portata media annua disponibile (Q_{DISP}) per la verifica delle risorse idriche disponibili (data la difficoltà di considerare tutte le utilizzazioni esistenti) e della percentuale di bacino già captata (parametro progettuale n. 4 della Scheda).

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELL'INDICE DI COMPATIBILITÀ ECONOMICO-AMBIENTALE
(allegato 5, d.g.r. 2604/2000)

PARAMETRI PROGETTUALI DI INTERESSE AMBIENTALE				INDICATORI PAESISTICO-AMBIENTALI			VOTO (V_i) $V_i = K_i b_i P_i$ (0 - 10)	
PARAMETRO	VOTO BASE DI RIFERIMENTO	VALORE DI PROGETTO	VOTO BASE K_i (0 - 10)	INDICATORE	COEFFICIENTE DI PESO AMBIENTALE			PESO P_i (0 - 1)
					a, (0 - 1)	b, (0 - 1)		
1 Energia media annua producibile [kWh/anno]	10 ($\geq 20 \times 10^6$) 7 (10×10^6) 5 (5×10^6) 1 ($\leq 2 \times 10^6$)					1	0,20	
2 Lunghezza totale dei corsi d'acqua sottesi [km]	10 ($\leq 0,5$ km) 6 (2 km) 1 (≥ 4 km)			A1. Geologia (instabilità, rischi) A2. Geologia (aspetti particolari) B1. Vegetazione B2. Vegetazione (aspetti particolari) C. Fauna D. Elementi socio-culturali E. Elementi estetico-visuali F. Acqua			0,35	
3 Numero [n] e tipo di opere di presa	10/n (acqua fluente) 1 (serbatoio, diga)			A1. Geologia (instabilità, rischi) A2. Geologia (aspetti particolari) B1. Vegetazione B2. Vegetazione (aspetti particolari) C. Fauna D. Elementi socio-culturali E. Elementi estetico-visuali F. Acqua			0,05	
4 Percentuale [%] del bacino già captata	10 ($\leq 1\%$) 6 (5%) 4 (20%) 0 ($\geq 50\%$)					1	0,10	
5 Lunghezza totale dei canali e/o condotte adduttrici (gallerie) e delle condotte forzate [km]	10 ($\leq 0,5$ km) 6 (2 km) 1 (≥ 4 km)			A1. Geologia (instabilità, rischi) A2. Geologia (aspetti particolari) B1. Vegetazione B2. Vegetazione (aspetti particolari) C. Fauna D. Elementi socio-culturali E. Elementi estetico-visuali F. Acqua			0,10	
6 Numero [n] e tipo di invasi e vasche di carico fuori alveo	10/n (interrate) 5/n (seminterr.) 1/n (esterne)			A1. Geologia (instabilità, rischi) A2. Geologia (aspetti particolari) B1. Vegetazione B2. Vegetazione (aspetti particolari) C. Fauna D. Elementi socio-culturali E. Elementi estetico-visuali F. Acqua			0,05	
7 Centrale	10 (interrata) 5 (seminterr.) 1 (esterna)			A1. Geologia (instabilità, rischi) A2. Geologia (aspetti particolari) B1. Vegetazione B2. Vegetazione (aspetti particolari) C. Fauna D. Elementi socio-culturali E. Elementi estetico-visuali F. Acqua			0,05	
8 Lunghezza totale delle linee elettriche nuove [km]	10 (aeree ≤ 1 km o interrata) 6 (aeree 4 km) 1 (aeree ≥ 8 km)			A1. Geologia (instabilità, rischi) A2. Geologia (aspetti particolari) B1. Vegetazione B2. Vegetazione (aspetti particolari) C. Fauna D. Elementi socio-culturali E. Elementi estetico-visuali F. Acqua			0,10	
INDICE DI COMPATIBILITÀ ECONOMICO-AMBIENTALE $A = \sum V_i$								

TAB. 1 – INDICATORI PAESISTICO-AMBIENTALI

INDICATORE	ELEMENTI	FONTI PRINCIPALI
A1 – GEOLOGIA	Presenza di instabilità e di aree di dissesto idrogeologico in atto o potenziali (movimenti franosi, fenomeni alluvionali e valanghe), alterazione dei fenomeni di erosione e sedimentazione nel corso d'acqua.	Cartografia geoambientale (carta geomorfologica, carta del dissesto idrogeologico e della pericolosità); censimento dei dissesti; catasto delle valanghe e Carte di Localizzazione delle Probabili Valanghe (CLPV); Pianificazione urbanistica comunale; Rilievi o indagini specifiche; Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, laddove redatti (PTC); Pianificazione di bacino (Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Po, ecc.)
A2 – GEOLOGIA	Interferenza delle opere con elementi di interesse scientifico e singolarità (zone carsiche, massi erratici, calanchi, stratificazioni evidenti, minerali rari, ecc.)	Cartografia geoambientale (Carta delle rilevanze naturalistiche e paesaggistiche), PTC provinciali, laddove redatti.
B1 – VEGETAZIONE	Interferenza con boschi e pascoli, incidenza del taglio di esemplari arborei e arbustivi in relazione al grado di rilevanza dimensionale e funzionale del bene rispetto all'opera, aumento dei rischi di evoluzione indesiderata della vegetazione arbustivo-arborea nelle zone riparie e di greto.	Carte dell'uso e copertura del suolo; Cartografia geoambientale (Carta dell'uso del suolo ad orientamento vegetazionale); studi e analisi dei Piani dei Parchi e delle Riserve (PTC e prescrizioni in regime di salvaguardia dei Parchi, Piani di Gestione); PTC provinciali, laddove redatti.
B2 – VEGETAZIONE	Interferenza con specie pregiate e/o rare e/o associazioni vegetali di interesse scientifico nelle aree interessate dai lavori di costruzione della derivazione.	Studi e ricerche redatti da tecnici di settore (liste floristiche); Carte delle tipologie forestali; PTC provinciali, laddove redatti; Perimetrazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) proposti o istituiti (d.m. Ambiente 3 aprile 2000).
C – FAUNA	Ittiofauna ed ecosistemi acquatici: classificazione delle acque come secondarie pregiate; segnalazioni di presenze ittiche autoctone stabili o pregiate di interesse naturalistico o faunistico; interferenza con tratti oggetto di ripopolamento o di tutela ittica e/o con habitat idonei alla riproduzione dell'ittiofauna pregiata; previsione di interruzione di continuità dell'ecosistema fluviale, diminuzione di capacità portante dell'ecosistema acquatico in relazione alla percentuale della portata media annua derivata, scomparsa della naturale alternanza di pozze (<i>pool</i>) e raschi (<i>riffle</i>). Fauna terrestre: interferenza con aree di ripopolamento e vie di passaggio (corridoi faunistici); presenza di biocenosi, specie rare e/o protette.	Carte delle Vocazioni Ittiche regionali e provinciali; Mappatura della qualità biologica; Piano faunistico venatorio regionale; Segnalazioni dagli Uffici Regionali e provinciali competenti; Rilievi o indagini specifiche; Piani di gestione delle aree protette; Studi o ricerche redatti da tecnici di settore (liste fauna terrestre); PTC provinciali, laddove redatti; Perimetrazione dei SIC e delle ZPS proposti o istituiti (d.m. 3 aprile 2000).
D – ELEMENTI STORICO CULTURALI	Interferenza con centri e nuclei storici, reperti di agricoltura storica e edifici di valore storico o architettonico (architettura militare e fortificata, archeologia rurale, idraulica, industriale); aree archeologiche e/o di rischio archeologico; giardini e parchi storici; luoghi storici e simbolici; tessiture territoriali storiche (appoderamento, percorsi).	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR); Studi provinciali per il PTPR o N.O.P. (Repertori dei beni culturali ed architettonici e dei centri storici e dei nuclei di antica formazione e delle zone di interesse archeologico); Cartografia geoambientale (Carta delle rilevanze naturalistiche e paesaggistiche); Pianificazione urbanistica comunale, PTC provinciali, laddove redatti.
E – ELEMENTI ESTETICO VISUALI	Interferenza con elementi di veduta puntuali, lineari, singolarità memorabili (cascate, forre, poggi vertiginosi, ecc.) e valori d'insieme; elementi strutturanti e caratterizzanti la percezione visuale (notorietà, tipicità, singolarità, integrità, degrado); alterazione dei paesaggi attraversati e qualità di inserimento paesaggistica delle opere di derivazione; attività turistica, ricreativa e sportiva (es. presenza di attività alieutiche nel tratto interessato).	PTPR; Studi provinciali per il PTPR o NOP; Cartografia geoambientale (Carta delle rilevanze naturalistiche e paesaggistiche); Pianificazione urbanistica comunale, PTC provinciali, laddove redatti.
F – ACQUA	Aggravamento di processi di inquinamento in atto per riduzione del potere di diluizione; peggioramento delle qualità chimico-fisiche o batteriologiche del corso d'acqua; presenza di depuratori o di scarichi inquinanti autorizzati a monte ed a valle delle opere; assorbimento completo delle portate rilasciate nel subalveo.	Indagini provinciali sulla qualità delle acque superficiali; Catasti provinciali degli scarichi; Carta P.R.R.A.; Studi o ricerche redatti da esperti di settore; PTC provinciali, laddove redatti; Classificazione dei corsi d'acqua destinati ad uso potabile (d.P.R. 515/82).

TAB. 2 – COEFFICIENTI DI PESO AMBIENTALE

COD.	INDICATORI PAESISTICO-AMBIENTALI	COEFF. PESO AMBIENTALE a _i (0 \leq 1)	MITIGAZIONE DELLE OPERE
A1	GEOLOGIA: instabilità, rischi idrogeologici 1 – interferenza diretta con le opere 2 – vicinanza rasente 3 – relazione visiva in lontananza 4 – assenza di elementi	0,2 0,5 0,7 1	Subordinate alla tutela Subordinate alla tutela Mitigazioni previste —
A2	GEOLOGIA: interferenza con elementi di interesse scientifico e singolarità 1 – interferenza diretta delle opere con il bene 2 – vicinanza rasente 3 – relazione visiva in lontananza 4 – assenza di elementi	0,1 0,3 0,7 1	Subordinate alla tutela Subordinate alla tutela Mitigazioni previste —
B1	VEGETAZIONE: interferenza con boschi, foreste, pascoli 1 – interferenza diretta delle opere con il bene 2 – vicinanza rasente 3 – relazione visiva in lontananza 4 – assenza di elementi	0,2 0,4 0,8 1	Subordinate alla tutela Subordinate alla tutela Mitigazioni previste —

COD.	INDICATORI PAESISTICO-AMBIENTALI	COEFF. PESO AMBIENTALE a, (0 II1)	MITIGAZIONE DELLE OPERE
B2	VEGETAZIONE: interferenza con tipologie ecosistemiche pregiate 1 – interferenza diretta delle opere con il bene 2 – vicinanza rasente 3 – relazione visiva in lontananza 4 – assenza di elementi	0 0,2 0,6 1	Inedificabilità Subordinate alla tutela Mitigazioni previste —
C	FAUNA: ittiofauna e fauna terrestre 1 – interferenza diretta delle opere con il bene 2 – interferenza di vicinanza 3 – relazione in lontananza 4 – assenza di elementi	0 0,2 0,7 1	Inedificabilità Subordinate alla tutela Mitigazioni previste —
D	ELEMENTI STORICO – CULTURALI 1 – interferenza diretta delle opere con il bene 2 – vicinanza rasente 3 – relazione visiva in lontananza 4 – assenza di elementi	0 0,4 0,7 1	Inedificabilità Subordinate alla tutela Mitigazioni previste —
E	ELEMENTI ESTETICO – VISUALI 1 – interferenza diretta delle opere con il bene 2 – vicinanza rasente 3 – relazione visiva in lontananza 4 – assenza di elementi	0,1 0,3 0,6 1	Subordinate alla tutela Subordinate alla tutela Mitigazioni previste —
F	ACQUA 1 – interferenza diretta delle opere con il bene 2 – vicinanza rasente 3 – relazione visiva in lontananza 4 – assenza di elementi	0,1 0,3 0,6 1	Subordinate alla tutela Subordinate alla tutela Mitigazioni previste —

TAB. 3 – ESEMPI DI MISURE DI MITIGAZIONE E/O COMPENSAZIONE

COMPONENTI AMBIENTALI	MISURE DI MITIGAZIONE O COMPENSAZIONE
GEOLOGIA	<ul style="list-style-type: none"> – interventi di ingegneria naturalistica con finalità tecnico-funzionali antiersive e di consolidamento in caso di instabilità del versante; – impermeabilizzazione e rivestimento delle gallerie di derivazione d'acqua nel caso di eventuale interferenza con gli acquiferi.
VEGETAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> – interventi di ingegneria naturalistica con finalità ecologiche, cioè non di semplice copertura a verde, ma di ricostruzione o innesco di ecosistemi paraturali; – rimboscimento, nei pressi dell'area di intervento, di una superficie maggiore di quella disboscata per la realizzazione delle opere; – taglio della vegetazione limitato alle minime esigenze legate all'esecuzione dei lavori, e reimpianto al termine degli stessi con l'impiego di essenze vegetali adatte, in modo da evitare qualsiasi alterazione delle caratteristiche forestali attuali con una corretta integrazione nell'ambiente boschivo; – rimozione di piante dal sito durante le fasi di preparazione del terreno e di costruzione, e loro successiva rimessa in sito (ciò soprattutto nel caso di specie pregiate o rare).
FAUNA	<ul style="list-style-type: none"> – cattura delle specie più sensibili e rilascio delle stesse in aree più idonee previa prescrizione dell'autorità competente; – predisposizione di corridoi o di sottopassi di uso faunistico; – predisposizione di scale di risalita per l'ittiofauna (laddove ovviamente le condizioni naturali già non impediscano la naturale risalita dei pesci); – salvaguardia di aree di riproduzione, nidificazione e tane; – protezione dei siti di alimentazione e/o abbeveraggio; – salvaguardia areali di distribuzione; – ripopolamento di specie animali danneggiate; – scelta, per l'effettuazione delle opere di presa, di periodi diversi da quelli di riproduzione dell'ittiofauna pregiata.
ELEMENTI ESTETICO-VISUALI	<ul style="list-style-type: none"> – interventi di ingegneria naturalistica con finalità estetiche e paesaggistiche, di «ricucitura» al paesaggio naturale circostante; – misure di minimizzazione dell'impatto visivo attraverso la realizzazione di opere in superfici boscate dense (mimetizzazione) o adattate alla morfologia del terreno o in materiali naturali tipici del luogo. – realizzazione di «barriere verdi» per il mascheramento di infrastrutture (centrale, opere di presa e di restituzione, condotte di adduzione).
ACQUA	<ul style="list-style-type: none"> – rilasci medi mensili nel corso dell'anno superiori al DMV stabilito; – modulazione nel rilascio del DMV in corrispondenza delle differenti disponibilità idriche del corso d'acqua nel corso dell'anno.